

# LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il bullismo rappresenta un insieme di comportamenti molestatori che vengono posti in essere al fine di compiere una prevaricazione nei confronti di un soggetto più debole o che risulta psicologicamente più fragile. Tali condotte affliggono generalmente la sfera della tarda pubertà e dell'adolescenza e si sviluppano principalmente in ambito scolastico e su internet. Sono sempre più numerosi i fatti di cronaca che vedono protagonisti ragazzi violenti autori di atti o gesti di prevaricazione nei confronti dei coetanei. In alcuni casi, il più delle volte in presenza di una denuncia alle autorità preposte, vi è una pronta risposta e presa di posizione contro i bulli. Nella maggioranza dei casi, purtroppo, la vittima non ha il coraggio di comunicare ad una figura adulta le violenze verbali, fisiche o psicologiche subite, non ponendo, dunque, mai fine ai comportamenti del bullo che prenderà sempre più forza dall'atteggiamento passivo della stessa vittima.

Possiamo definire, quindi, il bullismo come un abuso di potere che si distingue dai semplici giochi o ragazzate che, di solito, sono limitati nel tempo. Le caratteristiche del fenomeno sono le seguenti:

- **PIANIFICAZIONE:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili reazioni e aspetta, inoltre, che il suo comportamento non sia svolto in presenza di una figura adulta.
- **POTERE:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **RIGIDITÀ:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.
- **GRUPPO:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang".
- **PAURA:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

Le molestie dei bulli possono essere sintetizzate in tre macro categorie:

- *Fisiche:* aggressioni che possono portare anche a lesioni gravissime o veri e propri raid finalizzati ad appropriarsi degli effetti personali appartenenti al malcapitato;
- *Verbali:* derisioni e insulti spesso di matrice omofoba o razzista;
- *Diffamatorie:* diffusione di pettegolezzi finalizzati esclusivamente a screditare l'immagine della vittima allo scopo di umiliarla o emarginarla.

Il Cyberbullismo riguarda una forma di bullismo online volta all'uso di informazioni e comunicazioni tecnologiche a sostegno di un comportamento intenzionalmente ripetitivo e ostile di un individuo o di un gruppo di individui che intende danneggiare uno o più soggetti. I Cyber bulli sono coloro che prendono di mira una vittima attraverso le nuove tecnologie, perseguitandola con insulti e molestie rivolti principalmente ai coetanei con i quali molto spesso non hanno neppure un rapporto personale diretto, trattandosi di relazioni nate sul web.

Negli ultimi anni questo fenomeno sta prendendo sempre più piede. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche, ma allo stesso tempo di solito mancano ancora il pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e la consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Questo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto. La mediazione attiva degli adulti, infatti, permette l'integrazione di valori e il pensiero critico e aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Il fenomeno del Cyberbullismo può articolarsi in almeno nove tipologie:

- Il **Flaming**: è una forma atipica in quanto i messaggi online violenti e volgari sono inviati da due contendenti che hanno lo stesso potere e che si affrontano ad "armi pari", per una durata temporale limitata;
- L'**Harassment**: consiste in messaggi diffamatori e ingiuriosi che vengono inviati ripetutamente nel tempo attraverso l'uso di e-mail, sms, mms, pubblicazioni moleste su blog;
- Il **Cyberstalking**: si verifica quando le molestie divengono particolarmente insistenti e intimidatorie, cosicché la vittima inizia a temere per la propria incolumità fisica;
- Il **Put Down**: può concretizzarsi in una sola azione, capace però di generare effetti demolitori della reputazione della vittima. Ad esempio, la pubblicazione all'interno di social network, forum, blog o siti web di gossip o di video intimi con commenti crudeli, calunniosi e diffamatori;
- L'**Impersonation**: consiste nella violazione dell'account di un'altra persona al fine di farsi passare per questa e inviare messaggi ingiuriosi che screditino o creino problemi alla persona stessa;
- L'**Exclusion**: consiste nell'estromissione intenzionale di una persona da un gruppo online, da una chat o da altre attività, esclusivamente al fine di ferirla o per vendicarsi di precedenti torti subiti;
- L'**Outing** o il **Trickery**: consistente nella condotta di chi, a seguito di un periodo di apparente amicizia, viene in possesso di informazioni riservate sul conto della futura vittima per poi pubblicare, senza alcuna autorizzazione, le confidenze spontanee o le fotografie riservate e intime oppure solleciti l'amico a condividere online segreti e/o informazioni imbarazzanti su sé stesso o su qualcun altro per poi diffonderli ad altri utenti della rete;
- Il **Cyber bashing**: è la forma di cyberbullismo più frequente. Ha inizio nella vita reale, ove il malcapitato viene aggredito o molestato mentre altri riprendono la scena con lo smartphone per poi proseguire su internet ove una volta che questi video vengono postati chiunque è libero di condividerli o commentarli;
- Il **Sexting**: rappresenta il fenomeno più dilagante tra i più giovani e consiste nell'invio di immagini o video a sfondo sessuale che vengono poi utilizzati a scopi estorsivi da parte dei cyber bulli.

I mezzi attraverso cui viene presa di mira una vittima sono molteplici, ma nella maggior parte dei casi hanno un minimo comun denominatore dato dall'illusione, molto spesso fallace, d'essere garantiti dell'anonimato.

- 1) Whatsapp: agevolati dalla gratuità del servizio molti cyber bulli inviano in modo reiterato messaggi offensivi allo scopo di intimorire o insultare una vittima. Talvolta non inviano messaggi diretti, ma pubblicano status o immagini del profilo con il chiaro intento di intimorire;
- 2) Warnings: i social network, come ad esempio Facebook, offrono l'opportunità di segnalare chi posta sul proprio profilo commenti o contenuti inappropriati, per questo con un numero importante di segnalazioni i cyber bulli possono arrivare a ottenere il blocco dell'account della vittima;

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

Per contrastare i fenomeni di bullismo l’istituzione scolastica opererà su due livelli:

- prevenzione
- strategie operative e gestione dei casi di bullismo.

## **PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO REGOLAMENTO D’ISTITUTO**

Il bullismo e il cyberbullismo, data la gravità dei loro effetti e lo sviluppo allarmante in particolare del secondo fenomeno, non devono essere ignorati né minimizzati, ma devono essere conosciuti, prevenuti e combattuti.

### **PREVENZIONE**

Al fine di prevenire gli atti citati:

#### **1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso gli organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

#### **2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso iniziative e progetti che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- Si rivolge alle Istituzioni e a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;

#### **3. IL COLLEGIO DOCENTI**

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli alunni, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

#### 4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone iniziative e progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

#### 5. IL DOCENTE

- Valorizza nell'attività didattica anche modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione concernenti il rispetto delle norme di convivenza civile e l'uso corretto e responsabile di Internet (in particolare i docenti che operano nell'area informatica).

#### 6. I GENITORI

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, su bullismo e cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

#### 7. GLI ALUNNI

- Partecipano alle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- Imparano le regole basilari per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, MMS, chat, ecc.) che inviano;
- Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali.

### MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerare tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- La violenza fisica, verbale e psicologica, la minaccia, l'intimidazione, il danneggiamento e il furto degli oggetti della vittima, specie se tali atti sono reiterati;
- L'insistenza nel nuocere;
- L'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming**: messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare "battaglie" verbali online, tra due o più contendenti;
- **Harassment**: messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute;
- **Cyberstalking**: quando l'harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione. Il cyber bullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche, può diffondere materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali) nella rete;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – prima raccolte e registrate (salvate) all'interno di un ambiente privato in un apparente clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Cyberbashing o Happy slapping**: Un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno schiaffi a un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente

partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri...);

- **Impersonificazione:** insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall’attività on line;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

## SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona a seconda della natura e del livello di gravità.

Oltre a:

- Ammonizione scritta sul registro di classe;
- Obbligo di risarcimento del danno;
- Obbligo di riparazione del danno;
- Percorsi e attività rieducative di responsabilizzazione, di presa di coscienza del danno o dell’offesa arrecati.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparatorio, risarcitorio e di supporto (e saranno particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità):

- attività a favore della comunità scolastica;
- attività di solidarietà;
- attività di rilevanza sociale.

che portino lo studente a riflettere sull’accaduto e a responsabilizzarlo. Colui che ha violato i propri doveri è indirizzato non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato.

“Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”. (art.5, comma 1, legge 71/2017)

Il Dirigente scolastico o il Referente contro il cyberbullismo in caso di constatato episodio di cyber bullismo contatteranno la polizia postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi e illegali e cancellare l’account del cyber bullo che non rispetta le regole di comportamento. Negli atti di bullismo vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono di fatto a rafforzare il comportamento del bullo. Tali condotte saranno pertanto soggette alle sanzioni di cui sopra.

# **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' PREVENZIONE E CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO**

## **LA SCUOLA SI IMPEGNA A:**

- attivare percorsi, iniziative e attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

## **LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:**

- trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, facendo in modo che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale e informale;
- informare prontamente la scuola su eventuali episodi di bullismo e di cyberbullismo di cui si viene a conoscenza o si è testimoni e di collaborare nell'azione educativa di contrasto;
- partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, su bullismo e cyberbullismo;
- vigilare sui comportamenti dei propri figli;
- vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

## **L'ALLIEVO SI IMPEGNA A:**

- segnalare eventuali episodi di bullismo e di cyberbullismo e a collaborare con il personale scolastico nel contrasto al fenomeno;
- partecipare alle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparare le regole basilari per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, MMS, chat, ecc.) che inviano;
- non acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali.